

COMUNE DI PESCARA
(PROVINCIA DI PESCARA)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

*Art. 183, comma 1, lettere cc) e mm), del D.lgs. 12 aprile 2006 e successive modifiche
e integrazioni;*

D.M.M.A.T.T.M. 08 aprile 2008, n° 31623;

D.M. M.A.T.T.M. 13 maggio 2009;

L. R. 19 dicembre 2007 n° 45 - art. 3, comma 1 °, lettera k);

Circolare n. 2/09 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo

*D.G.R. n. 318 del 29.06.2009 "Regolamento tipo per la gestione di una Stazione
Ecologica e/o Centro di raccolta"*

D.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020.

Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 24.04.2024

Indice

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Requisiti generali dei Centri comunali di raccolta	3
Art. 4 - Criteri generali per la gestione.....	4
Art. 5 - Controllo del Centro comunale di raccolta	5
Art. 6 - Utenze ammesse al conferimento	5
Art. 7 - Tipologia di rifiuti conferibili, limiti massimi ammessi per categoria di rifiuto e tipologia di conferitore.....	7
Art. 8 - Contabilizzazione dei rifiuti.....	11
Art. 9 - Orario di apertura	11
Art. 10 - Accesso dei soggetti conferenti.....	11
Art. 11 - Modalità del conferimento	11
Art. 12 - Altre norme di comportamento	12
Art. 13 - Cooperazione del Gestore	12
Art. 14 - Danni e risarcimenti.....	13
Art. 15 - Controllo del Comune	13
Art. 16 - Proprietà e destinazione dei rifiuti	13
Art. 17 - Incentivi	13
Art. 18 - Buone pratiche ambientali.....	13
Art. 19 - Divieti.....	13
Art. 20 - Rinvio normativo	14
Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie	14

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.
2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.
3. Le finalità dei centri di raccolta sono:
 - a) ottimizzare e massimizzare le raccolte differenziate (RD) dei rifiuti urbani (RU) domestici e non domestici, ai fini del loro recupero e riciclo;
 - b) favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - c) favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti e RAEE, per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - d) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento finale.

Art. 2 - Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a. **Centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani (CdR o CCR) o Ecocentro o Ricicleria:** area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e di trattamento;
 - b. **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c. **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d. **utenze domestiche:** nuclei familiari;
 - e. **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f. **Gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta;
 - g. **responsabile del centro:** soggetto, designato dal Gestore, quale responsabile della conduzione del centro;
 - h. **RAEE:** rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - i. **D.M. 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008, n. 31623 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche";
 - j. **D.M. 13/05/2009:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009, (in Gazzetta Ufficiale, 18 luglio 2009, n. 165), recante "Modifica del Decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera CC) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, e successive modifiche";
 - k. **L. R. n. 45 del 19.12.2007 e ss.mm.ii.:** legge della Regione Abruzzo recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";
 - l. **Circolare n. 2/09 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo "D.M. 13.5.2009 – Centri di raccolta comunali."**;
 - m. **D.G.R. n. 318 del 29.06.2009 "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Regolamento tipo per la gestione di una Stazione Ecologica e/o Centro di raccolta."**;
 - n. **D.LGS. 116/20:** Decreto Legislativo del 3 settembre 2020 (in G.U. n. 226 del 11/09/2020) recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE [...]".

Art. 3 - Requisiti generali dei Centri comunali di raccolta

1. I Centri comunali di raccolta devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nei D.M. 08/04/2008 e D.M. 15/05/2009.
2. La realizzazione e l'esercizio dei Centri comunali di raccolta conformi alle disposizioni dei richiamati D.M. è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della

normativa vigente, secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte ex D.M. 13/05/2009.

Art. 4 - Criteri generali per la gestione

1. Il Gestore è tenuto a:

- a. effettuare un accurato controllo visivo dei rifiuti conferiti ai fini dell'ammissione e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/contenitori;
- b. verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati dal presente Regolamento;
- c. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
- d. segnalare, agli uffici competenti, ogni significativa violazione del presente Regolamento e/o qualsiasi disfunzione rilevata riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- e. sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quant'altro presente nell'area del CdR;
- f. provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno del CdR;
- g. provvedere alla puntuale attuazione delle disposizioni eventualmente previste nell'autorizzazione rilasciata per la realizzazione e l'esercizio del CdR;
- h. provvedere mensilmente alla trasmissione, al Comune di riferimento, dei dati riguardanti la quantità complessiva conferita di rifiuti per frazione omogenea, specificando la destinazione e l'operazione di recupero finale, al fine di consentire a quest'ultimo di assolvere alle competenze di cui all'art. 6, comma 5 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;
- i. operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
- j. rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dai contenitori dedicati;
- k. rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori dagli spazi o dai contenitori dedicati;
- l. evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
- m. salvaguardare l'ambiente;
- n. eseguire e rispettare le disposizioni del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii. e delle altre norme applicabili all'attività di gestione;
- o. compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono concordate con il Comune, le schede di cui agli allegati Ia e Ib del D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii. o la documentazione equivalente/alternativa prevista dalle norme in vigore;
- p. provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel CdR;
- q. mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- r. gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel CdR nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- s. rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- t. stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

2. Nei riguardi del personale addetto al CdR, il Gestore è tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché del C.C.N.L., applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.

3. Il personale impegnato nell'esercizio del CdR, a cura, onere e responsabilità del Gestore, dovrà essere sottoposto a tutte le misure di cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e malattie professionali sul lavoro.
4. Il personale impegnato nell'esercizio del CdR dovrà indossare, durante l'orario di lavoro, una divisa fornita dal Gestore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine con apposto il tesserino con le generalità dell'operatore, nonché essere dotato dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative d'igiene e antinfortunistiche.
5. Nei rapporti con gli utenti il personale dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia.
6. Il Gestore è tenuto a predisporre e affiggere, all'ingresso e all'interno del CdR, appositi cartelli recanti gli articoli 7, 9, 11 e 12 del presente Regolamento.
7. Il Gestore, per garantire il corretto espletamento del servizio, può prevedere per ciascun CdR gestito un sistema di prenotazione dei conferimenti, le cui modalità sono stabilite dal gestore stesso d'intesa con l'Ente e comunicate ampiamente alle utenze interessate attraverso i canali di comunicazione che saranno ritenuti più opportuni.

Art. 5 - Controllo del Centro comunale di raccolta

1. Il Gestore è tenuto a nominare un Responsabile del CdR in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune.
2. Il Responsabile del CdR è tenuto a verificare che la gestione del Centro di raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 - Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il CdR è stato attivato (anche attraverso apposite convenzioni tra Comuni): utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tariffa/Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.
3. L'accesso al CdR è consentito alle utenze di cui al primo comma, previo riconoscimento del conferente e verifica della regolare iscrizione tra i contribuenti della Tariffa/Tassa per la gestione dei rifiuti urbani.
4. Ciascuna utenza è autorizzata all'ingresso nei comunali per un massimo di 30 accessi annui e può conferire fino ad un massimo di 4 m³ di materiale complessivo ad accesso (1 m³ se l'accesso non avviene su prenotazione).
5. Al momento del conferimento dei rifiuti, i soggetti di cui al comma 1, previa presentazione di un documento di identificazione, saranno registrati a cura del personale addetto, per soli fini statistici, di controllo e per l'eventuale attivazione di iniziative di incentivazione alla raccolta differenziata, e nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy.
6. Le utenze non domestiche di cui all'allegato L-quinquies alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, introdotto dal D.Lgs. 116/20, aventi sede nel territorio comunale di riferimento e regolarmente iscritte tra i contribuenti della Tariffa/Tassa per la gestione dei rifiuti urbani, potranno usufruire del servizio limitatamente alle tipologie e quantità di rifiuti urbani non domestici sotto elencati (ad eccezione di quelli indicati come "NON AMMESSI"), a condizione che i rifiuti stessi provengano esclusivamente dalle superfici della propria attività. Non è ammesso il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche la cui categoria non rientri tra quelle elencate all'allegato L-quinquies alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, salve le eccezioni ed i casi specifici previsti dalla normativa vigente in materia.
7. Sono esclusi dal novero dei rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive industriali, inclusi i locali e le aree di stoccaggio di materie prime, di merci e di prodotti finiti, salvi i rifiuti provenienti dalle superfici, in uso alle medesime utenze, suscettibili di produrre rifiuti urbani quali, ad esempio, mense, uffici, spogliatoi, servizi igienici, locali di ristoro del personale.
8. Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa in vigore, le aziende che intendano conferire rifiuti urbani presso l'Ecocentro dovranno munirsi di apposito formulario di

identificazione per il trasporto dei rifiuti, ove verranno indicati gli estremi dell'atto di approvazione del Centro di Raccolta, nonché gli estremi dell'autorizzazione al trasporto (iscrizione in Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'accesso al Centro di Raccolta non sarà consentito alle aziende che non risulteranno iscritte in Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella relativa categoria di iscrizione prevista dalla normativa vigente, fatti salvi gli eventuali casi di esclusione previsti dalle norme in vigore.

9. Le attività operanti nel settore dei beni di consumo durevoli potranno conferire i RAEE secondo quanto stabilito nel D.M. n . 65/2010 e ss.mm.ii.

10. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell' Ecocentro, i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione dello stesso.

Art. 7 - Tipologia di rifiuti conferibili, limiti massimi ammessi per categoria di rifiuto e tipologia di conferitore

1. Di seguito sono tabellati i rifiuti conferibili presso i Centri di raccolta comunali, unitamente ai quantitativi massimi - giornalieri ed annuali - conferibili per tipologia di utenza. Potranno essere previste esclusioni da parte del Gestore, previo accordo con l'Ente, relativamente a singoli codici EER, tenuto conto delle caratteristiche del singolo Centro e di ulteriori valutazioni in merito all'effettiva necessità di attivazione della raccolta di dette frazioni presso il CdR:

Identificativo	Descrizione EER	Codice EER	Tipologia Rifiuto	Limiti Massimi ammessi nel Centro				Riferimento D.M. 08.04.2008 e ssmmii Alleg.1 Elenco 4.2	Note
				Cittadini		Operatori Economici			
				Giorno	Annui	Giorno	Annui		
1	Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Imballaggi in Cartone	100 kg	1200 kg	400 kg	4800 kg	1 (EER 15 01 01)	
2	Imballaggi in plastica	15 01 02	Bottiglie, flaconi e simili in plastica	50 kg	200 kg	100 kg	400 kg	2 (EER 15 01 02)	
3	Imballaggi in legno	15 01 03	Pallet, casse e simili	100 kg	400 kg	100 kg	400 kg	3 (EER 15 01 03)	
4	Imballaggi in metallo	15 01 04	Lattine, scatole, barattoli e simili in metallo ferroso	50 kg	200 kg	100 kg	200 kg	4 (EER 15 01 04)	
			Lattine, scatole, barattoli e simili in metallo non ferroso (alluminio)	50 kg	200 kg	100 kg	400 kg		
5	Imballaggi in vetro	15 01 07	Bottiglie, barattoli, albanelle e simili	100 kg	400 kg	200 kg	800 kg	6 (EER 15 01 07)	
6	Imballaggi misti	15 01 06	Imballaggi in plastica e metalli	100 kg	400 kg	200 kg	800 kg	7 (EER 15 01 06)	
7	Rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Giornali, riviste, libri, cartoncino e simili	100 kg	1200 kg	400 kg	4800 kg	8 (EER 20 01 01)	
8	Rifiuti in vetro	20 01 02	Specchi, stoviglie, suppellettili e simili	50 kg	200 kg	50 kg	200 kg	9 (EER 20 01 02)	
9	Frazione organica umida	20 01 08 20 03 02	Scarti di cucina, avanzi di cibo, tovaglioli di carta e simili	50 kg	200 kg	50 kg	200 kg	10 (EER 20 01 08 e 20 03 02)	
10	Abiti e prodotti tessili	20 01 10 20 01 11	Abiti e prodotti tessili da dismettere	50 kg	200 kg	50 kg	200 kg	11 (EER 20 01 10 e 20 01 11)	
11	Oli e grassi commestibili	20 01 25	Oli e grassi alimentari	10 kg	100 kg	NON AMMESSO		19 (EER 20 01 25)	
12	Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	Oli e grassi minerali	10 kg	50 kg	NON AMMESSO		20 (EER 20 01 26)	
13	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	5 kg	20 kg	NON AMMESSO		21 (EER 20 01 27 e 20 01 28)	
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	20 01 28				5 kg	20 kg		
14	Medicinali citotossici e citostatici	20 01 31*	Farmaci scaduti	5 kg	20 kg	NON AMMESSO		24 (EER 20 01 31 e 20 01 32)	
	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	20 01 32							

Identificativo	Descrizione EER	Codice EER	Tipologia Rifiuto	Limiti Massimi ammessi nel Centro				Riferimento D.M. 08.04.2008 e ssmmii Alleg.1 Elenco 4.2	Note
				Cittadini		Operatori Economici			
				Giorno	Annuì	Giorno	Annuì		
15	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche)	20 01 33*	Batterie ed accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	2 pezzi	5 pezzi	NON AMMESSO		ex 25 D.M. 13.05.2009 (EER 20 01 33)	
16	Legno contenente sostanze pericolose	20 01 37*	Rifiuti legnosi	50 kg	200 kg	NON AMMESSO		26 (EER 20 01 37 e 20 01 38)	
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*	20 01 38				50 kg	200 kg		
17	Plastica	20 01 39	Rifiuti plastici. Materiali in plastica non da imballaggi come, mastelli, tinozze, tubi, giocattoli e simili	50 kg	200 kg	50 kg	200 kg	27 (EER 20 01 39)	
18	Rifiuti metallici	20 01 40	Rottami metallici in ferro, alluminio rame e altri metalli anche in lega (bronzo, ottone, antimonio ecc.)	400 kg	1500 kg	400 kg	1500 kg	28 (EER 20 01 40)	
19	Sfalci e potature	20 02 01	Sfalci e potature ad esclusione della pratica agricola	500 kg (1 m³)	1500 kg (3 m³)	500 kg (1 m³)	1500 kg (3 m³)	29 (EER 20 02 01)	Solo da manutenzione del verde pubblico o di aree verdi nella disponibilità dell'utenza conferente
20	Ingombranti	20 03 07	Poltrone, sofà, materassi e simili.	500 Kg	1500 kg	500 kg	1500 kg	30 (EER 20 03 07)	
21	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18	Nastri, toner, cartucce e simili da stampanti, fotocopiatrici, fax e simili	8 pezzi	24 pezzi	8 pezzi	24 pezzi	36 (EER 08 03 18) e D.Lgs. 116/20	
22	Pneumatici fuori uso	16 01 03	Pneumatici fuori uso da auto, moto, biciclette (ad esclusione di pneumatici di trattori, mezzi d'opera e simili)	50 kg oppure 4 pezzi	100 kg	NON AMMESSO		D.M. 13.05.2009 (EER 16 01 03)	
23	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*	17 01 07	Scarti di demolizione/costruzione costituiti da miscugli di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, senza altre impurità e/o materiale pericoloso (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore dell'immobile)	50 kg	600 kg	NON AMMESSO		D.M. 13.05.2009 (EER 17 01 07) e D.Lgs. 116/20	
24	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	17 09 04	Rifiuti da demolizione/costruzione costituiti da elementi diversi non disassemblabili (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore dell'immobile)	50 kg	600 kg	NON AMMESSO		D.M. 13.05.2009 (EER 17 09 04) e D.Lgs. 116/20	

Identificativo	Descrizione EER	Codice EER	Tipologia Rifiuto	Limiti Massimi ammessi nel Centro				Riferimento D.M. 08.04.2008 e ssmmii Alleg.1 Elenco 4.2	Note
				Cittadini		Operatori Economici			
				Giorno	Annuì	Giorno	Annuì		
25	Batterie ed accumulatori	20 01 33* 20 01 34	Pile portatili e simili	1 kg	20 kg	NON AMMESSO		D.M. 13.05.2009 (EER 20 01 34)	
26	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini	20 01 41	Ceneri, fuliggine e carboni e residui inceneriti e spenti (solo se provenienti da utenze domestiche)	10 kg	120 kg	NON AMMESSO		D.M. 13.05.2009 (EER 20 01 41)	
27	Filtri dell'olio	16 01 07*	Filtri dell'olio	2 pezzi	12	NON AMMESSO		D.M. 13.05.2009 (EER 16 01 07)	
28	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	16 05 04*	Estintori limitatamente ad uso domestico	25 kg	50 kg	NON AMMESSO		D.M. 13.05.2009 (EER 16 05 04 e 16 05 05)	
	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	16 05 05							
29	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	Imballaggi pericolosi e contenitori T/F (contenitori, flaconi, bombolette e simili etichettati con i simboli T - tossico- e F –infiammabile-)	5 pezzi	30 pezzi	NON AMMESSO		D.M. 13.05.2009 (EER 15 01 10 e 15 01 11)	
	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti (es. bombolette)	15 01 11*							
30	Altre frazioni non specificate altrimenti (se avviate a riciclaggio)	20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani	NON AMMESSO		AMMESSO SOLO GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA		D.Lgs. 116/20 art. 5 c. 1 (EER 20 01 99)	
31	Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	20 03 03	Residui della pulizia stradale (se avviati a recupero)	NON AMMESSO		AMMESSO SOLO GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA		D.Lgs. 116/20 art. 5 c. 1 (EER 20 03 03)	
32	Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	10 kg	120 kg	AMMESSO SOLO GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA		D.Lgs. 116/20 art. 5 c. 1 (EER 20 03 01)	

RAEE									
Identificativo	Descrizione EER	Codice EER	Tipologia Rifiuto	Limiti Massimi ammessi nel Centro				Riferimento D.M. 08.04.2008 e smi Alleg.1 Elenco 4.2	Note
				Cittadini		Operatori Economici			
				Giorno	Annui	Giorno	Annui		
1	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <u>Raggruppamento RAEE R5</u> Sorgenti Luminose (lampade di ogni genere e tubi al neon)					17 (EER 20 01 21)	Senza limite
2	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20 01 23*	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <u>Raggruppamento RAEE R1</u> Freddo e clima (frigoriferi congelatori, climatizzatori o altri elettrodomestici contenenti gas per raffreddamento)					18 (EER 20 01 23, 20 01 35, e 20 01 36)	Senza limite
3	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21* e 20 01 23*, contenenti componenti pericolosi	20 01 35*	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <u>Raggruppamento RAEE R3</u> TV e Monitor					18 (EER 20 01 23, 20 01 35, e 20 01 36)	Senza limite
4	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*	20 01 36	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <u>Raggruppamento RAEE R2</u> Altri grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, forni elettrici, ecc...)					18 (EER 20 01 23, 20 01 35, e 20 01 36)	Senza limite
5	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*	20 01 36	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <u>Raggruppamento RAEE R4</u> IT ed elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione, PED e simili					18 (EER 20 01 23, 20 01 35, e 20 01 36)	Senza limite

2. Nelle tabelle di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice EER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole quantità e tipologie di rifiuto, indicate al comma 1 e nelle relative tabelle.
4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti presso il CdR.
5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. In ogni caso, per la specifica materia del conferimento dei RAEE, si fa riferimento a quanto stabilito di volta in volta dagli Accordi di Programma ANCI-CDCRAEE.

Art. 8 - Contabilizzazione dei rifiuti

1. Il Gestore del CdR è tenuto ad adottare delle procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto riguarda le sole utenze non domestiche, ed in uscita al fine dell'impostazione dei bilanci di massa o dei bilanci volumetrici. In assenza di pesatura dei rifiuti conferiti, la contabilizzazione dei rifiuti avverrà sulla base di stime ed attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, della documentazione prevista da normativa vigente.

Art. 9 - Orario di apertura

1. I Centri comunali di raccolta saranno aperti al pubblico nei giorni feriali, compreso il sabato, e per almeno quattro ore al giorno.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti in accordo con il soggetto Gestore del Centro. Al provvedimento deve essere data pubblicità, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, e avvalendosi, ove possibile, dei siti internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 10 - Accesso dei soggetti conferenti

1. Il Gestore è tenuto a verificare, relativamente al soggetto conferente, l'iscrizione nell'elenco delle utenze TARI del Comune, attraverso la consultazione di opportuni database messi a disposizione dal Comune.

I dati dell'utente sono registrati dal Gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.

E' consentito il conferimento del rifiuto anche da parte di un terzo, purchè provvisto di apposita delega da parte dell'iscritto Tari.

2. In occasione di ciascun conferimento:

- a. il soggetto conferente è tenuto a comunicare al Gestore le informazioni necessarie per l'identificazione dell'utenza produttrice dei rifiuti;
- b. il Gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii. e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal Gestore, una è consegnata all'utente.

3. Il Gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

4. Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti entro il limite tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

5. L'accesso sarà consentito, nei giorni e negli orari previsti, anche attraverso un servizio di prenotazione da predisporre attraverso app o servizio telefonico.

Art. 11 - Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al CdR asciutti (ad eccezione dei rifiuti liquidi per natura) e suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al Gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.

2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal Gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal Gestore. In ogni caso, il personale preposto dal Gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il CdR, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il Gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 12 - Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a. trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal Gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c. porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 13 - Cooperazione del Gestore

1. Il Gestore è tenuto a:
 - a. segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del CdR;
 - b. provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del CdR;
 - c. trasmettere al Comune una relazione annuale, mediante un modulo predisposto, che specifichi:
 1. l'elenco dei servizi eseguiti;
 2. un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 3. la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 4. le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.La relazione è trasmessa al Comune entro il ventesimo giorno del trimestre successivo all'annualità di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata.
 - d. trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - e. fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione delle comunicazioni semestrali al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006.
2. Il personale impegnato nell'esercizio del CdR durante l'orario di lavoro dovrà indossare una divisa fornita dal Gestore, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, con apposto un tesserino con le generalità dell'operatore, nonché essere dotato dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative d'igiene e antinfortunistiche.

3. Nei rapporti con gli utenti il personale dovrà garantire cortesia, tempestività ed efficacia.

Art. 14 - Danni e risarcimenti

1. Il Gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dei Centri comunali di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo dei Centri comunali di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

3. Il Comune non risponde dei danni causati dal Gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 15 - Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti si riserva di eseguire, anche per il mezzo del tecnico incaricato della Direzione del Contratto di Igiene Urbana, i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento da parte del Gestore del CdR.

2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 16 - Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel CdR.

2. Il Gestore stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel CdR, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.

3. Per quanto riguarda i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti raccolti presso il CdR, resta fermo quanto previsto a tal riguardo dalla convenzione di affidamento del servizio di igiene urbana.

4. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per la eventuale esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione che l'Ente ritiene di dover effettuare.

Art. 17 - Incentivi

1. Tutte le utenze iscritte tra i contribuenti della Tariffa/Tassa per la gestione dei rifiuti che conferiscono presso i Centri comunali di raccolta le tipologie di rifiuti di cui all'articolo 7, possono avere diritto ad un'agevolazione tariffaria o sulla tassa rifiuti, la cui misura dovrà essere stabilita dall'Ente nell'ambito degli atti di determinazione della tariffa/tassa o in appositi documenti prodotti dagli uffici competenti.

2. Le modalità di determinazione e di attribuzione alle utenze conferenti delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'Ente con apposito atto.

Art. 18 - Buone pratiche ambientali

1. Il Gestore deve rendersi disponibile alle eventuali visite guidate al Centro di raccolta e ad attività di formazione, informazione ed educazione ambientale in collaborazione con scolaresche, associazioni di volontariato, dei consumatori, ecc.

2. Il Gestore dovrà rendersi disponibile alla collaborazione con gruppi di cittadini volontari per la divulgazione delle buone pratiche ambientali.

3. Il Gestore provvederà a dare la massima pubblicità dei dati inerenti i conferimenti dei rifiuti, nonché a realizzare un opuscolo informativo per l'utilizzo del CdR.

Art. 19 - Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del CdR.

2. E' altresì vietato:

- a. l'accesso al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto ai mezzi ed alle persone autorizzate dagli uffici comunali competenti e/o dal Gestore del Centro di raccolta;
- b. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito;
- c. l'accesso ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- d. depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
- e. collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;

- f. il deposito al di fuori dell'area di pertinenza del Centro di raccolta;
- g. ogni forma di commercio e/o permuta;
- h. scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- i. asportare rifiuti depositati nel CdR;
- j. eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 20 - Rinvio normativo

1. Il presente Regolamento integra i Regolamenti comunali approvati in materia di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

Art. 21 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il Comune può apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento, alla luce dei risultati ottenuti e di eventuali problemi evidenziati durante il corso della gestione dei Centri di raccolta, ferma restando l'applicazione di un sistema di incentivi per le utenze.